

NOVITA' IN TEMA DI ORARIO DI LAVORO

Con il DLGS 8.4.2003 n. 66 l'ordinamento Italiano si adegua ai principi in tema di orario di lavoro indicati dalle direttive comunitarie 93/104 e 2000/34.

La legge, dopo un esaustiva definizione dei principali istituti quali l'orario normale, l'orario massimo, il lavoro notturno, il lavoro a turni, il riposo settimanale, il riposo giornaliero, individua il campo di applicazione normativo nel lavoro privato e pubblico, con tutta una serie di limitazioni espressamente indicate.

La legge passa poi all'esame dei principali temi già inquadrati in premessa:

- L'orario di lavoro normale continua ad essere stabilito in 40 ore settimanali.
- Il supero rientra nello straordinario.
- La contrattazione collettiva può prevedere il recupero dello straordinario con riposi compensativi.
- L'articolo 4 stabilisce la durata massima dell'orario di lavoro in 48 ore settimanali.
- Il limite massimo può essere diluito nel termine di 4 mesi, innalzabile, per volontà della contrattazione collettiva.
- Il riposo giornaliero è individuato dall'articolo 7 nella misura di 11 ore ogni 24 di lavoro.

Elemento di novità è la previsione di una pausa giornaliera dopo 6 ore di lavoro, nella misura minima di 10 minuti o in quella maggiore prevista dai CCNL.

Ulteriore elemento di novità è dato dalla durata delle ferie, che viene portata da tre a quattro settimane.

La normativa del lavoro notturno è definito tale quello che va dalle 24.00 alle 8.00, è limitata da accertamenti sanitari e da opportuna informativa sindacale.

Tra le eccezioni alla normativa in tema di orario, figura sempre la categoria dei dirigenti e del personale direttivo. Per quest'ultima fattispecie, la norma (articolo 17) la limita al personale, con potere di decisione autonomo.

Per tale, potrebbe in effetti intendersi, lo specifico potere di determinarsi autonomamente l'orario di lavoro.

In tal modo il limite di orario non sarebbe liberamente superabile per quei dipendenti direttivi, vincolati da un preciso orario di lavoro.

Il testo della legge o eventuali approfondimenti, potranno essere richiesti allo studio. Sarebbe opportuno verificare attentamente, se la novità legislativa possa in qualche modo intaccare i principi che impongono la non retribuità dello straordinario ai quadri, in quanto la nuova legge sembrerebbe prevedere la deroga ai limiti dell'orario di lavoro solo per quei dipendenti in grado di organizzarsi autonomamente il proprio orario.

Resto a Vostra disposizione per qualunque approfondimento o quesito.

Cordiali saluti

Fabio Petracchi